



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Matera*

F.n. 4886/17 Area 2[^] EE.LL. S.E.

Matera, (data del protocollo)

- Alle PREFETTURE – UFFICI
 TERRITORIALI DEL GOVERNO
 L O R O S E D I
- Ai COMMISSARIATO DEL GOVERNO
 PER LE PROVINCE DI
 T R E N T O
 B O L Z A N O
- Ai PRESIDENTE DELLA GIUNTA
 REGIONE VALLE D'AOSTA
 A O S T A
- Ai COMUNI DELLA PROVINCIA
 L O R O S E D I

OGGETTO: Ordinanza relativa ai servizi cimiteriali.

Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, si trasmette, in allegato, l'ordinanza n. 3, relativa ai servizi cimiteriali, adottata dal Sindaco del Comune di Rotondella (MT) in data 7 gennaio 2022.

Il Dirigente Area 2[^]
Vice Prefetto
(Capolongo)



ORDINANZA N. 03 DEL 07/01/2022

IL SINDACO

VISTO il D.P.R. del 10.09.1990, n. 285 e s.m.i. avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria";

VISTI, in particolare, gli articoli 82 e 85, del citato D.P.R. n. 285/1990 che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione, in via ordinaria, delle esumazioni;

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato dalla G.P.A. nella seduta del 09/04/1963 n. 3655 DIV. 8;

VISTI gli articoli 50, 54 e 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la legge 30.03.2001, n. 130;

VISTO il D.P.R. 15.07.2003, n. 254;

VISTE le circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 e n. 10 del 31.07.1998;

VISTA l'attuale situazione del campo d'inumazione del cimitero comunale, ove risulta limitata la disponibilità numerica di spazi da destinare a nuove inumazioni;

ACCERTATO che, per le salme sepolte nel campo del cimitero comunale, campo "1" riportate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente atto, sono già trascorsi gli anni previsti dalla legge per il turno di mineralizzazione e che, pertanto, si può procedere con esumazione ordinaria;

RITENUTO di dover conseguentemente provvedere alla verifica dello stato di mineralizzazione;

DATO ATTO che si rende necessario, per motivi di igiene e salute pubblica, interdire l'accesso al pubblico nella parte di cimitero interessato durante il periodo di esecuzione dei suddetti interventi di esumazione;

TENUTO CONTO

- ✓ Che l'ufficio servizi cimiteriali del Comune, ove possibile, provvederà ad inoltrare comunicazione scritta ai familiari individuati;
- ✓ che, comunque, detta procedura d'esumazione ordinaria sarà eseguita solo ad avvenuta pubblicazione della presente ordinanza affissa per giorni 30 presso l'Albo Pretorio del Comune di Rotondella;



- ✓ che il Comune, con l'allegato facente parte integrante della presente ordinanza, rende nota la lista dei defunti di prossima esumazione e l'ubicazione della loro sepoltura che sarà esposta per i 30 giorni previsti dalla Legge n. 130/2001, per i quali nessun familiare ha espresso alcuna forma d'interesse a seguito di avvisi.

ORDINA

1. l'esumazione ordinaria delle salme sepolte nel cimitero comunale Campo "1" e riportate nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente atto decorso il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio *on-line* del Comune;
2. che nelle operazioni di esumazione dovrà essere adottata ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti ed ai visitatori del cimitero, nel rispetto delle salme inumate;
3. che gli spazi interessati da tali operazioni dovranno essere delimitati ed interdetti per impedire l'accesso di estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni di esumazione;
4. che le operazioni d'esumazione dovranno essere condotte a partire dalle ore 09.00 di tutti i giorni escluso i festivi, condizioni climatiche permettendo, anche in assenza di parenti e/o congiunti;
5. che il custode comunale dovrà assicurare la presenza costante alle operazioni di esumazione e che quotidianamente verbalizzi riguardo al numero di salme esumate, indicandone, ove possibile, i nominativi e le condizioni di ritrovamento (mineralizzazione completa o incompleta);

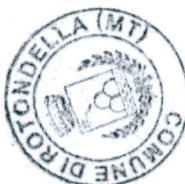
INVITA

i familiari di tutti i defunti presenti nei campi oggetto delle esumazioni a recarsi presso la struttura cimiteriale per disporre sulla destinazione dei resti mortali dei congiunti;

INFORMA

- ✓ Che le operazioni di esumazione ordinarie di ogni salma sono a titolo gratuito solo nel caso in cui i familiari ritengano di doversi avvalere dell'uso dell'ossario comune ed a titolo oneroso in tutti gli altri casi.
- ✓ Che le spese per la concessione di manufatti quali ossari cinerari, loculi, cappelle e delle relative lavorazioni sono a totale carico degli interessati mentre quelle per la eventuale risepoltura sono a carico dell'amministrazione.
- ✓ Che nel caso di completa mineralizzazione o di cremazione le cassette di zinco contenenti i resti mortali ovvero le urne cinerarie contenenti le ceneri potranno essere tumulate all'interno del cimitero nei seguenti modi:

in celle ossario da acquisire in concessione o già in concessione;



- all'interno di loculi, tombe, cappelle di famiglia, nei limiti dello spazio disponibile, già in concessione per altri congiunti.

In caso di disinteresse, stante l'irreperibilità dei parenti, il Comune provvederà d'ufficio a depositare nell'ossario comune i resti ossei rinvenuti e in caso di non completa mineralizzazione dei resti mortali alla risepoltura degli stessi ovvero alla loro eventuale cremazione, con successivo deposito nel cinerario comune all'interno del cimitero;

Informazioni dettagliate in merito alle procedure, al giorno previsto in cui verranno eseguite le singole operazioni ed ai costi, potranno essere reperite presso l'ufficio servizi cimiteriali del comune ovvero presso gli addetti al servizio di custodia presenti al cimitero comunale durante l'orario d'apertura della struttura.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza per 30 giorni all'Albo Pretorio *on-line* del Comune e presso il Cimitero comunale e sul sito del Comune di Rotondella;
- la trasmissione di copia della presente ordinanza all'ASL di Matera;
- la trasmissione di copia della presente al responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale;
- la trasmissione di copia della presente ordinanza alla Prefettura di Matera.

RENDE NOTO

Che a norma dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR di Basilicata entro 60 (sessanta giorni) dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.



IL SINDACO

Avv. Gianluca PALAZZO



ELENCO DEFUNTI DA ESUMARE CAMPO "1"

1.	Stigliano Rosina	N. : 17/11/1932	M. 31/03/1965;
2.	Tito Antonia	N. : 19/01/1895	M. 25/11/1965;
3.	Izzi Domenica	N. : 04/07/1887	M. 26/11/1965;
4.	Panarace Giovanni	N. : 15/08/1897	M. 11/02/1965;
5.	Bruno Pasquale	N. : 11/07/1893	M. 16/02/1965;
6.	Serio Maria Carmela	N. : 15/02/1895	M. 26/05/1981;
7.	Rizzo Rocco	N. : 01/05/1923	M. 02/12/1964;
8.	Lateana Francesco	N. : 01/06/1893	M. 04/09/1981;
9.	Tarantino Antonio	N. : 07/03/1897	M. 10/01/1965;
10.	Favale Carmine Bruno	N. : 12/07/1934	M. 11/03/1984;
11.	Dimatteo Rocco	N. : 15/03/1886	M. 07/09/1964;
12.	Salerno Giambattista	N. : 13/12/1920	M. 20/05/1970;
13.	Santarcangelo Nicola	N. : 30/08/1877	M. 01/07/1964;
14.	Laddaga Adelina	N. : 23/10/1898	M. 13/01/1984;
15.	Latronico Maria Vincenza	N. : 28/09/1888	M. 01/08/1964.

